

La stima del valore commerciale di una nave.

La redazione di certificati attestanti il valore commerciale di una nave (come intesa dall'art. 136 C.N.) è una delle tipiche attività professionali svolte dagli iscritti al ruolo dei Periti Marittimi, e solo se iscritti nella subcategoria valutazioni commerciali. Considerata la loro conoscenza approfondita della materia, nonché l'imparzialità, l'indipendenza e l'equidistanza che devono caratterizzarne l'operato, sono i professionisti a cui abitualmente si rivolgono Enti dello Stato, armatori, banche, compagnie di assicurazione, avvocati, eredi e clienti in genere al fine di ottenere la stima del valore commerciale, eventualmente asseverata, di una determinata nave mercantile o unità da diporto da opporre validamente nei confronti di terzi.

I Periti Assicurativi possono accertare e stimare solo l'entità dei danni.

La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi) determina chiaramente quali sono le competenze riservate ai Periti Assicurativi.

In particolare, l'art. 1 della citata legge dispone che "E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990." Relativamente al termine "natante" contenuto nella legge 990/1969, si precisa inoltre che, tenuto conto della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, detti periti assicurativi potranno accertare e stimare i danni relativi solo alle unità da diporto appartenenti alle categorie "natanti da diporto" e "imbarcazioni da diporto" sulle quali sia installato un apparato motore con potenza superiore ai 3 CV fiscali. Quanto al valore assicurato è interessante sottolineare il regime speciale dell'assicurazione marittima rispetto alle assicurazioni ordinarie. Il Legislatore ha stabilito, due criteri diametralmente opposti. L'art. 1908 – terzo comma – del Codice Civile, infatti, enuncia il principio che "la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta in polizza o in altri documenti non equivale a stima" mentre l'art. 515 – secondo comma - del Codice della Navigazione, stabilisce che "nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima". Tale principio vale sia per il rischio ordinario che per il rischio di guerra. Nel caso di danno di nave l'ente assicuratore non può invocare la norma ordinaria ad esso più favorevole essendo prevalente quella speciale del codice marittimo. Qui è opportuno precisare che, nella pratica, taluni tenderebbero a dilatare il suddetto concetto del valore dichiarato come valore accertato di stima (stabilito per le assicurazioni) ad altre ipotesi non assicurative come, ad esempio, il calcolo di contribuzione della nave all'avaria comune ex art. 476 cod.nav. o nella definizione del compenso spettante a seguito di interventi di assistenza o di salvataggio, proporzionali al valore delle cose salvate, computando le indennità in relazione al valore assicurato. Ma tale prassi non appare praticabile poiché l'art. 515 cod.nav. è chiaramente riferito esclusivamente al contratto di assicurazione, sulla base di un negozio giuridico specifico e sinallagmatico, con due specifiche parti contraenti all'origine ed in epoca antecedente al verificarsi del malaugurato evento, quindi con la presenza di due contraenti specifici ed esclusivi (assicuratore e assicurato), ciò costituendo elemento essenziale per l'applicabilità della norma la quale equipara il valore dichiarato a stima "nel silenzio delle parti". Inoltre, la norma chiarisce che il valore da ritenersi di stima nel silenzio delle parti è quello dichiarato nella polizza la quale è atto di rilevanza esclusiva nel rapporto assicurativo che non può essere traslato ad altre ipotesi o istituti giuridici non espressamente in esso contemplati.